



San Stino di Livenza 18/12/2019

OGGETTO: Acquisti e Cessioni di beni Comunitari – INTRA

Dal 01/01/2020 entra in vigore la direttiva 2018/1910/UE, direttiva che stabilisce una ampia serie di regole volte al controllo delle fatture emesse senza Iva per applicazione del regime Intra.

Il tutto è mirato a prevenire false operazioni Intra e quindi evasioni alle norme Iva.

Purtroppo queste regole se serviranno, forse, a ridurre l'evasione Iva, complicheranno moltissimo la vita alle Imprese, aumentandone ancora la burocrazia ed i costi gestionali ed operativi.

Cerchiamo di sintetizzare come deve essere una operazione Intra per superare i controlli e quindi evitare pesanti sanzioni:

- 1) **PRIMA di vendere** merce controllare che il cliente abbia una partita iva certificata nel registro Vies (Imprese autorizzate alle operazioni Intra) – se non ha partita iva o questa non è inserita nel registro Vies la fattura deve essere emessa con Iva, quindi non è una operazione Intra.
- 2) **PRIMA di acquistare** merce controllare che la propria partita iva sia inserita nel registro Vies, se sono già state fatte denunce Intra lo è, se non iscritta, deve essere iscritta prima di formalizzare l'acquisto, in caso contrario si deve acquistare con l'Iva.
- 3) **Prova di effettivo transito della merce.** Senza questa prova il tutto si considera come operazione nazionale con applicazione dell'Iva e relative sanzioni per errata registrazione iva – dichiarazione iva – dichiarazione Intra – ecc.

Nello specifico, vengono considerati, quali elementi di prova:

- a. i documenti relativi al trasporto dei beni (lettera CMR firmata, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, una fattura emessa dallo spedizioniere);
- b. altri documenti quali, ad esempio, una polizza assicurativa relativa al trasporto; i documenti bancari attestanti il pagamento del trasporto; documenti ufficiali, rilasciati da pubblica autorità (e.g. un notaio) che conferma l'arrivo dei beni a destinazione; una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato UE di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato;
- c. una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per suo conto, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni.

Ciò premesso, il legislatore comunitario stabilisce che:

1. nel caso in cui il trasporto venga curato dal cedente (o da un terzo per suo conto), si presume che i beni siano stati spediti o trasportati fuori dal territorio di uno Stato Membro in presenza di almeno due degli elementi di prova non contraddittori elencati alla lettera a), rilasciati da parti indipendenti, dal venditore e dall'acquirente. In alternativa, la prova si considera soddisfatta qualora il venditore sia in possesso di uno qualsiasi degli elementi di cui alla lettera a), in combinazione con uno qualsiasi degli elementi di prova non contraddittori di cui alla lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente;

MACROGI Srl s.u.

C.F. e P.I. 01358340535
Via Stazione 92
30029 San Stino di Livenza (VE)
Cap.Soc. 11.000 euro i.v.

Tel.0039/0421/312475
fax 0039/0421/473450
roberto@studiomacro.it
www.studiomacro.it



2. nell'eventualità in cui il trasporto sia curato dall'acquirente (o da un terzo per suo conto), il venditore dovrà essere in grado di esibire la dichiarazione di cui alla lettera c), oltre ad almeno due degli elementi di prova non contraddittori tipizzati dal legislatore e rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente, di cui alla lettera a), o uno degli elementi di cui alla lettera a) in combinazione con uno degli elementi non contraddittori di cui alla lettera b), rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore o dall'acquirente

Sul punto, viene stabilito che la dichiarazione scritta di cui alla lettera c) dovrà essere fornita al venditore dall'acquirente entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, mentre la stessa norma definisce in maniera puntuale il contenuto che tale dichiarazione:

- Data di rilascio
- Il nome e l'indirizzo dell'acquirente
- La qualità e la natura dei beni
- La data e il luogo di arrivo dei beni
- l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente.

IN SINTESI – SE LA MERCE PARTE A VOSTRA CURA L'UNICO ELEMENTO CHE DA' LA CERTEZZA ASSOLUTA ED EVITA SANZIONI E' IL CMR EMESSO DAL TRASPORTATORE, IL CMR DEVE AVERE IN CALCE IL TIMBRO DELLA VOSTRA IMPRESA – LA FIRMA DI PRESA IN CARICO DA PARTE DEL TRASPORTATORE – LA FIRMA DI RICEVUTA MERCE DA PARTE DEL VOSTRO CLIENTE (DOVETE QUINDI CHIEDERE SEMPRE CHE IL CLIENTE VI INVII – ANCHE PER MAIL – COPIA DEL CMR CON IL SUO TIMBRO E FIRMA DI RICEVUTA MERCE - CAMPO 24 DEL MODELLO, STAMPATE ANCHE LA MAIL DEL CLIENTE A RIPROVA DELL'INVIO DA PARTE SUA) SE INVECE LA MERCE È RITIRATA DAL VOSTRO CLIENTE, O SEMPRE IL CMR, È IL MEGLIO, OPPURE I DOCUMENTI DI CUI AI PUNTI A – B – C COME SOPRA INDICATI.

CONSIGLIAMO DI CREARE UNA O PIU' CARTELLE, EVENTUALMENTE PER CLIENTE/FORNITORE, IN CUI GIA' MEMORIZZARE – FATTURA – CRM CON LE TRE FIRME – MAIL INTERCORSO CON IL CLIENTE/FORNITORE PER LO SCAMBIO DEL CMR – EVENTUALE DOCUMENTAZIONE DI CUI AI PUNTI A-B-C

QUINDI MASSIMA ATTENZIONE A QUANTO SOPRA – I CONTROLLI SONO CAPILLARI E DI MASSIMA SEVERITA'. NON IMPORTA SE È DIFFICILE AVERE I DOCUMENTI, SE LAVORANDO CI POSSONO ESSERE DEGLI ERRORI O DELLE DIMENTICANZE, SARETE SANZIONATI E LE SANZIONI SONO MOLTO PESANTI.

LO DICIAMO PER ESPERIENZA, ABBIAMO GIA' AVUTO DIVERSE VERIFICHE DOGANALI PER I NOSTRI CLIENTI E VORREMMO EVITARVI SIA LE SANZIONI CHE I COSTI LEGATI AI VARI APPUNTAMENTI – PRODUZIONE DI DOCUMENTI – OPPOSIZIONI – CONTROVERSIE CON IL SUCCESSIVO VERBALE PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE – ECCETERA.

Sappiamo che sono norme che di fatto non incentivano la voglia di lavorare, ma sono Leggi e come tale vanno rispettate.

Macrogi srl
Giulia Costa
Roberto Costa